

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI**

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 ottobre 2021

con deliberazione n. 36

Il Consiglio di Istituto

- Visto** il D.I. n. 129 del 28.08.2018 che ha abrogato e sostituito il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
- Visto** l'art. n. 43 "Capacità ed autonomia negoziale" del D.I. n. 129 del 28.08.2018;
- Visto** l'art. 44 comma 4 del D.I. n. 129 del 28.08.2018 "nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, c.2 lettera h può avvalersi dell'opera di esperti esterni";
- Visto** l'art. 45 comma 2 lett. h) del D.I. n. 129 del 28.08.2018 ai sensi del quale al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- Visto** l'art. 40 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Visto** l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- Visto** l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Vista** la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Vista** la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro
- Visto** il D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
- Visto** il D.L.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed interpretazioni;
- Vista** la normativa vigente;
- Considerata** la necessità di reperire esperti interni ed esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e per le esigenze della scuola.

DELIBERA DI APPROVARE

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento d'Istituto.

Art. 1 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all'interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON-POR-FESR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono determinata competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) o nel Programma Annuale o per esigenze formative e di addestramento per il personale scolastico che si rendessero necessarie ai fini del miglioramento delle performance professionali dei dipendenti comprese particolari azioni volte a potenziare i docenti nell'applicazione di metodologie didattiche innovative in contesti reali oppure potenziare il personale ATA all'applicazione di specifiche procedure amministrative/gestionali e/o tecniche di settore per implementare le competenze nello specifico ruolo professionale, ecc., ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e degli articoli 43 e 44 del D.I. n. 129 del 28.08.2018.

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

Fatto salvo il divieto per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione per l'espletamento di attività o servizi che rientrano nelle ordinarie funzione o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- 2) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- 3) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- 4) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la formazione del personale scolastico su specifiche tematiche, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Art. 3 – Procedure per il reclutamento di personale esperto interno o esterno

L'Istituzione Scolastica, nel conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione, insegnamento, addestramento, consulenza, ecc., deve espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

Preliminarmente il dirigente scolastico dovrà verificare all'interno della propria istituzione scolastica la presenza di personale idoneo a ricoprire l'incarico, mediante un avviso interno, da pubblicare nella sezione BACHECA (<https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/tutte-le-bacheche>) nel quale esplicitare:

- a) una definizione circostanziata dell'oggetto della prestazione;
- b) la durata dell'incarico;
- c) il luogo dell'incarico e le modalità di espletamento del medesimo;
- d) il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali (se dovuti) e fiscali;
- e) l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae preferibilmente in formato europeo da cui evincere i specifici requisiti professionali e culturali richiesti per l'erogazione della prestazione.

Successivamente, e previa formulazione di specifica graduatoria interna, nel caso si sia individuata la professionalità idonea, l'istituto potrà provvedere all'affidamento dell'incarico aggiuntivo al soggetto individuato. In tal caso, la retribuzione è quella prevista dal CCNL 2006/2009 per il personale interno alla scuola o di altre scuole.

La disciplina fiscale e previdenziale è la medesima dei compensi erogati ai docenti interni dell'istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive oltre l'orario obbligatorio di servizio.

In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell'Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.

Nell'ipotesi che sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, il dirigente scolastico potrà ricorrere alla stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere, salvo specifici casi di esclusione, attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi all'Albo on line del sito istituzionale della scuola.

Nell'Avviso rivolto al personale esterno dovranno essere indicati:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) la tipologia contrattuale;
- f) il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la tempistica del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si può prescindere dal requisito

della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 – Criteri di selezione

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente, sulla base del PTOF, del Piano di formazione del personale, ecc., individua le attività e/o gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale per l'attività cui si riferisce la prestazione richiesta dalla scuola.

I criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell'incarico, in caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni potranno fare riferimento al possesso di titoli ed esperienze quali: titolo di studio e relativa valutazione; titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; specifica professionalità e comprovata esperienza nel settore di pertinenza; competenze informatiche certificate (ove funzionali); competenze linguistiche certificate (ove funzionali); esperienze lavorative con valutazione positiva presso l'Istituto Comprensivo "Francesco d'Assisi" di Tezze sul Brenta (VI); esperienze di docenza in progetti nel settore di pertinenza in qualità di esperto/formatore; docenza specifica nell'ordine di scuola nel quale si realizza l'intervento didattico; esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza; pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche; esperienza di docenza nei progetti finanziati dal FSE (PON –POR – FESR) se inerenti; esperienza di tutoraggio nei progetti finanziati dal FSE (PON – POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; anni di servizio prestato presso istituzioni scolastiche nel particolare profilo di interesse; anni di iscrizione allo specifico Ordine Professionale; altri titoli pertinenti al settore di interesse; ecc.

A prescindere dai criteri sopra indicati il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

Art. 5 - Procedura comparativa

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nell'avviso di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente regolamento. La valutazione comparativa avverrà, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, secondo quanto specificato nelle singole procedure.

Ad ogni singolo curriculum potrà essere attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
- e) pregressa esperienza presso codesto Istituto ed altre istituzioni scolastiche.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- a) abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso l'Istituto Comprensivo "Francesco d'Assisi" di Tezze sul Brenta (VI);
- b) abbiano già lavorato con valutazione positiva presso altre scuole;
- c) abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali.

Alla scadenza del termine utile di presentazione delle istanze il dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curricula previa nomina di una commissione di valutazione che predisporrà le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica.

Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall'Istituto.

Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto il contratto, purché l'esperto sia ritenuto idoneo per l'attività da svolgere.

Avverso alle graduatorie saranno concessi 5 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive ed alla stipula del contratto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D.Lvo 165/2001, e s.m.i.

Art. 6 - Esclusioni

Sono escluse dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quale sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00 (euro cinquecento).

Art. 7 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. Ai sensi del Lgs 75/17, art. 8 e art. 22 comma 12 l'istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare tramite l'applicativo Perla Pa, nei termini previsti, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Art. 8 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il D. S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e i tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- l'impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo del documento fiscale;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stesso di avanzamento della prestazione;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Vicenza;
- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali o professionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 solo

qualora sia stato emanato lo specifico Avviso, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 9 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare 100 (cento) euro all'ora.

Nel caso in cui il compenso per le prestazioni professionali, che la scuola potrebbe richiedere, preveda minimi inderogabili in base alle tariffe di riferimento dei singoli Ordini Professionali, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. Tuttavia, sono previste possibili deroghe in difformità ai suddetti importi tariffari o ai parametri economici professionali, da attuare con espressa motivazione da parte del DS, riferita alla professionalità particolare, necessaria per l'espletamento del progetto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 10 - Ricorso alle collaborazioni plurime

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni, in servizio presso altre scuole, sono retribuite nella misura stabilita nel contratto scuola vigente.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art.12 - Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso di selezione di cui alle procedure per il reclutamento degli esperti esterni si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione; dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è

previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Art. 13 - Interventi di esperti a titolo gratuito

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto (autorizzazione del dirigente scolastico).

Art. 14 – Interventi di esperti meramente occasionali e deroghe alle procedure comparative

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative di cui all'art.7 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n.165, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- 1) se trattasi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, conferenze, singole docenze);
- 2) se la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione. A questa fattispecie afferiscono le prestazioni rese dagli autori di specifici libri destinati al mondo dell'infanzia o dell'adolescenza, gli ideatori/sperimentatori di specifici metodi pedagogico-didattico, le personalità del mondo accademico o artistico con specifiche competenze non reperibili sul mercato, ecc.;
- 3) nel caso si assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico.

In tutti questi casi è possibile concordare con il prestatore d'opera un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL.

Nel fissare il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. n.326 del 12/10/1995. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche dell'intervento richiesto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso.

Fatto salvo quanto disciplinato dal presente articolo, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati con avviso/bando pubblico per il reperimento di esperti.

Art. 15– Pubblicità

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto

<https://comprensivotezze.edu.it/istituto/regolamento-istituto/> al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 16– Abrogazione norme

Tutte le delibere precedentemente assunte dal consiglio d'istituto in materia di regolamento dell'attività negoziale si intendono abrogate.

Art. 17 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha validità e durata illimitata. Viene approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 ottobre 2021 con delibera n. 36 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto <https://comprensivotezze.edu.it/istituto/regolamento-istituto>

Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Dirigente Scolastico